Convenzione per l’affidamento di una

**parrocchia territoriale**

**con annessa *missio cum cura animarum***

ad un Istituto di vita consacrata o ad una Società di vita apostolica

*Schema-tipo*

**Premessa**

*Questo schema tipo è stato elaborato per offrire a Vescovi e Superiori Maggiori una traccia nel redigere la convenzione di affidamento di una parrocchia territoriale, con annessa una missione con cura d’anime, agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica.*

*Tale schema si riferisce sia al caso di parrocchie che hanno la chiesa e gli edifici parrocchiali nel complesso immobiliare di proprietà dell’Istituto o della Società di vita apostolica, sia a casi differenti. Esso risponde sia a quanto prescrive il can. 520 - la convenzione per l’assegnazione delle parrocchie sia «scritta e stipulata tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell’Istituto; in essa venga definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l’attività da svolgere, le persone da impegnarvi e le questioni economiche» (can. 520 § 2) - sia a quanto prevede l’art. 103 dell’IMA: «si devono precisare non solo gli aspetti pastorali, ma anche quelli amministrativi, distinguendo in particolare quanto, in materia di immobili, offerte, spese e tasse diocesane, è di pertinenza della casa religiosa e quanto della parrocchia».*

*Per la costituzione di una missio cum cura animarum si veda l’istruzione Erga migrantes caritas Christi, Ordinamento giuridico-pastorale, art. 7, il quale la prevede nel territorio di una o più parrocchie, annessa o meno ad una parrocchia territoriale.*

Nella Diocesi di … dimorano varie migliaia di fedeli immigrati che, per diversità di lingua, cultura, tradizioni, rito, necessitano di una pastorale specifica. L’Istituto …, che ha come scopo precipuo, nell’impegno pastorale, l’assistenza ai fedeli che si trovano in situazione di emigrazione, si è dichiarato disposto ad accettare la cura pastorale dei detti migranti nella missione con cura d’anime presso la parrocchia territoriale …

**Convenzione**

Tra la Diocesi di …, con sede in …., via …..

in persona del Vescovo …, nato a ….., il ….

e l’Istituto … con sede in …., via …..

in persona del Superiore competente … nato/a a ….., il ….

a norma del can. 520, è stata sottoscritta la seguente convenzione, per l’affidamento della parrocchia territoriale di …

con annessa *missio cum cura animarum* …

Art. 1

II Vescovo diocesano …

affida all’Istituto …

che, in persona del Superiore competente a norma delle Costituzioni, accetta la cura pastorale della parrocchia territoriale di …

con annessa *missio cum cura animarum* ...

con sede in …, via ….,

nelle condizioni descritte nel Decreto relativo ai confini (allegato A) e nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 2

Il Superiore competente si impegna a destinare alla parrocchia un parroco e/o un/due vicario/i a tempo pieno e può destinarvi altri religiosi a tempo parziale. I religiosi destinati alla parrocchia sono considerati in senso pieno appartenenti all’Istituto: il loro inserimento e il loro trasferimento sono regolati dal diritto proprio dell’Istituto, salvo quanto detto al n. 3. L’Istituto si impegna ad assicurare una continuità di presenza pastorale dei suoi religiosi sulla base delle reali esigenze pastorali inerenti la cura delle anime.[[1]](#footnote-1)

Art. 3

La nomina e la rimozione del parroco e dei vicari parrocchiali avvengono a norma del can. 682. Quando il Superiore maggiore procede a norma del can. 682 § 2 non manchi di informare il Vescovo e con lui discernere il candidato da presentare. In caso di trasferimento il Superiore maggiore osserva il diritto proprio dell’Istituto e informa in tempo utile il Vescovo diocesano.

Art. 4

La parrocchia, determinata comunità di fedeli, costituita stabilmente nell’ambito della Chiesa particolare, è ente con personalità giuridica distinta dall’Istituto.

§ 1.Quando i religiosi cui è affidata la cura pastorale della parrocchia vivono uniti in comunità, questa può essere eretta canonicamente, secondo le norme del diritto universale (can. 609) e proprio; avrà un proprio Superiore, nominato secondo le Costituzioni dell’Istituto e, per quanto riguarda l’esercizio pubblico del sacro ministero, si regolerà a norma del can. 678.

§ 2. Se i religiosi cui è affidata la cura pastorale della parrocchia appartengono ad una comunità impegnata anche in altre attività pastorali, essi mantengono il vincolo comunitario, obbediscono secondo le Costituzioni dell’Istituto al proprio Superiore e, per il sacro ministero, si regolano a norma del can. 678.

Art. 5

La parrocchia è retta e animata dal parroco che coordina tutte le attività parrocchiali secondo le direttive dell’Ordinario diocesano.

Il parroco risponde personalmente della cura pastorale della parrocchia, in armonia con la pastorale diocesana, nello spirito e con lo stile proprio dell’Istituto, in fraterna collaborazione con tutte le componenti della diocesi.

Art. 6

I religiosi addetti alla pastorale esercitano il ministero in armonia con la pastorale diocesana, nello spirito e con lo stile proprio dell’Istituto …, in fraterna collaborazione fra loro, con il clero diocesano, con altri religiosi e laici apostolicamente impegnati, promuovendo particolarmente la cura dei fedeli migranti … e le vocazioni a beneficio di tutta la Chiesa e del proprio Istituto.

La presenza dell’Istituto nella Diocesi costituisce per essa un arricchimento. I religiosi esprimono la loro identità carismatica, restando fedeli allo spirito del loro Istituto.

Art. 7

I religiosi che prestano servizio pastorale nella parrocchia siano attenti alla comunione con i presbiteri diocesani; in particolare partecipino agli organi di comunione di tipo interparrocchiale e sovraparrocchiale.

Art. 8

Il parroco e i vicari parrocchiali hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei sacerdoti diocesani, nel rispetto del diritto proprio e del can. 678 §§ 2-3.

Art. 9

Le parti si danno atto reciprocamente che la chiesa e i locali, meglio determinati nella planimetria allegata (Allegato B), sono di proprietà ...[[2]](#footnote-2) e dati in uso gratuito (oppure alle condizioni da determinarsi) alla parrocchia con l’onere di custodia e manutenzione. [[3]](#footnote-3)

L’arredamento e i beni mobili della chiesa e dei locali parrocchiali (ad esempio: beni artistici, beni culturali, archivio, mobilio, …) sono di proprietà di ..., secondo quanto indicato nell’inventario (Allegato C).

Art. 10

L’amministrazione della parrocchia avverrà nel rispetto della legislazione canonica e delle norme diocesane. Tale amministrazione sarà totalmente distinta dall’amministrazione dei beni della comunità religiosa. Secondo le disposizioni diocesane saranno sottoposti al competente ufficio di Curia i preventivi e i consuntivi dell’amministrazione della parrocchia, salvo il diritto di vigilanza del Superiore Maggiore competente (can. 678).

Art. 11

§ 1. Spettano all’amministrazione della parrocchia le offerte dei fedeli, a meno che non consti diversamente da dichiarazione del donante.

§ 2. [da inserire se necessario] Nel caso che nella chiesa vi siano funzioni pastorali distinte dal servizio parrocchiale (p.es. santuari, servizi interparrocchiali ecc.), esse saranno regolate con specifico accordo tra le parti.

§ 3. Saranno altresì definite le modalità che consentono all’Istituto anche il reperimento di quanto è necessario al sostegno di esigenze proprie, come seminari, opere missionarie, assistenziali ...

§ 4. La parrocchia è tenuta a tutte le raccolte disposte dal Vescovo diocesano (can. 1266).

Art. 12

Sono a carico dell’amministrazione della parrocchia tutte le spese di manutenzione ordinaria della chiesa e dei locali parrocchiali, le spese relative ai servizi (acqua, luce, gas, telefono ...) e al personale addetto ai locali destinati all’attività pastorale parrocchiale, le spese relative all’attività parrocchiale, nonché i contributi alla diocesi.

Art. 13

Le parti convengono che per la remunerazione dei religiosi addetti a tempo pieno alla parrocchia si applica quanto disposto dalle norme per il sostentamento del clero, deliberate dalla C.E.I. Per i religiosi addetti a tempo parziale si provvederà con accordi tra le parti.

Sono a carico dell’amministrazione della casa religiosa le spese personali dei sacerdoti, le spese per il vitto, alloggio e vita comune, cioè quelle relative ai servizi dell’abitazione dei religiosi.

Art. 14

§ 1. Quando la chiesa e gli edifici sono dell’Istituto, i lavori straordinari sulla chiesa e i locali parrocchiali sono realizzati mediante le offerte dei fedeli, previo consenso dell’Ordinario diocesano e del Superiore competente, a norma del diritto proprio (altre norme potranno essere introdotte per le chiese e i locali di particolare valore storico-artistico).

§ 2. Quando la chiesa e gli edifici non sono dell’Istituto, il parroco non faccia lavori straordinari senza permesso scritto dell’Ordinario diocesano.

§ 3. La comunità religiosa godrà dell’uso della casa canonica; le spese per la manutenzione ordinaria e per la gestione saranno a carico della comunità, le spese per la manutenzione straordinaria saranno a carico della parrocchia se proprietaria.

§ 4. Quando la chiesa e gli edifici sono di proprietà di altri enti (Stato, Comune, privati ecc.) se hanno un contratto con l’Istituto ci si attiene a quanto è disposto al § 1, se hanno un contratto con la diocesi ci si attiene a quanto disposto al § 2.

Art. 15

L’affidamento della parrocchia all’Istituto religioso …, alle condizioni predette, è convenuto con decorrenza dal ...

* o in perpetuo (can. 520 § 2);
* o a tempo indeterminato: potrà essere disdetto da parte dell’Istituto con preavviso di … e da parte delle Diocesi con preavviso di …;
* o per la durata di …;
* si riterrà automaticamente rinnovato a meno che non avvenga una esplicita dichiarazione in contrario[[4]](#footnote-4).

Art. 16

La presente convenzione può essere modificata a tempo opportuno con il consenso delle parti.

Art. 17

In caso di conflitto, le parti concordano di impegnarsi a raggiungere una risoluzione pacifica. Le medesime parti prendono atto di quanto stabilito nei cann. 1288 e 1290, al fine di evitare di introdurre cause presso i tribunali civili su tale materia.

In caso di controversia, si osservi, *mutatis mutandis*, il can. 1733 § 1 sull’arbitrato o la mediazione di una persona autorevole.

Infine, se ogni tentativo di risoluzione pacifica o di mediazione è stato inefficace, si consideri la possibilità del ricorso gerarchico ai sensi dei cann. 1734-1739.

L’Istituto manleva la Diocesi/Parrocchia da ogni responsabilità civile verso terzi che dovesse insorgere dall’attuazione della presente Convenzione.

Luogo e data

Il Vescovo diocesano Il Superiore Maggiore

*In allegato il Decreto relativo ai confini (art. 1), la planimetria (art. 9) e l’inventario dei beni (art. 9).*

1. Requisito per svolgere un servizio a favore dei fedeli della parrocchia è la conoscenza della lingua italiana. Per i religiosi stranieri si richiede la conoscenza della lingua italiana corrispondente ai livelli A1 e A2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare il soggetto proprietario dell’edificio: Diocesi, Parrocchia, Istituto diocesano per il sostentamento del clero o ente- chiesa, Istituto religioso, Società di vita apostolica, altro ente ecclesiastico o civile (Stato, Comune, ente pubblico), persona giuridica privata, persona fisica, ecc. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se i locali sono della parrocchia occorre eliminare i seguenti termini: “e dati in uso gratuito (oppure alle condizioni da determinarsi) alla parrocchia con l’onere di custodia e manutenzione”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Per le parrocchie già affidate si può aggiungere «le parti si danno atto che la parrocchia è stata in passato affidata al medesimo Istituto religioso dall’anno …». [↑](#footnote-ref-4)